Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 del DPReg 0277/Pres./2004)

 Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Giunta regionale adotta gli atti di prenotazione delle risorse in relazione ai provvedimenti di propria competenza.>>.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 14 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 14 bis del DPReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<< Art. 14 bis

(Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e bilancio finanziario gestionale)

- 1. Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio (DTA) di cui all'articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.
- 2. Il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze. Con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.
- 3. Nei casi di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 e all'articolo 9 commi 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) l'attribuzione dei capitoli di nuova istituzione ai centri di responsabilità amministrativa è indicata nel provvedimento del Ragioniere generale. La Giunta regionale, nella deliberazione di variazione del BFG immediatamente successiva, ratifica o modifica l'indicazione di cui al primo periodo.>>.

(Modifiche all'articolo 17 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

- 1. All'articolo 17 bis del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della Direzione generale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 ter. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza di un direttore centrale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.>>;

- b) al comma 5 le parole:<<In caso di inerzia o ritardo>> sono sostituite dalle seguenti:<<Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in caso di inerzia o ritardo>>;
- c) al comma 6 le parole:<<In caso di inerzia o ritardo>> sono sostituite dalle seguenti:<<Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 ter, in caso di inerzia o ritardo>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004)

- 1. All'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) del comma 4 le parole:<<e programma operativo di gestione>> sono soppresse;
- b) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

<<a) effettuare le variazioni contabili di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2015 in qualità di responsabile finanziario della Regione ai sensi dell'articolo 51 commi 3 e 4 del D.lgs. 118/2011;>>;

c) dopo la lettera a) del comma 8 è aggiunta la seguente:

<<a bis) in caso di modifica dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle direzioni centrali, laddove necessario, provvedere alla attribuzione al diverso centro di responsabilità amministrativa della gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo;>>;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<< 9 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della direzione centrale o dell'Ufficio di Gabinetto, il direttore centrale o il Capo di Gabinetto esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.>>;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis, in caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004, le parole:<<pre>cyprogramma operativo di
gestione>> sono sostituite dalle seguenti:<
bilancio finanziario gestionale>>.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE